SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 231**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 4 ottobre 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1986.

Estinzione di cinquantanove enti ecclesiastici della diocesi di Modigliana.

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1986.

Estinzione di quattrocentosettanta enti ecclesiastici della diocesi di Bergamo.

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1986.

Estinzione di quattrocentoquarantasette enti ecclesiastici della diocesi di Torino.

86A6527 - 86A6814 - 86A6843

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 3 ottobre 1986, n. 619.

Misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate misure per il risanamento della gestione dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Al fine di consentire l'integrazione dei porti con le altre modalità di trasporto, il loro assetto complessivo è riorganizzato tenendo conto delle indicazioni sui sistemi portuali contenute nel Piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1986.

2. L'appartenenza di ciascun porto al proprio sistema deriva dalla sua collocazione geografica rispetto all'ambito circoscrizionale dei vari sistemi portuali. Gli ambiti circoscrizionali dei sistemi portuali sono definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della marina mercantile, dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 34, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Le relative determinazioni sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

3. Con apposita legge sono determinati nuovi criteri per la classificazione dei porti, in sostituzione di quelli contenuti nel regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095. La determinazione dei nuovi criteri terrà conto della vocazione dei singoli porti nell'ambito dei relativi sistemi.

4. Per avviare a realizzazione le indicazioni del Piano generale dei trasporti in materia di riorganizzazione dei porti, con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, prorogato fino alla istituzione del CIPET ai sensi del comma 3 dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è istituito per ciascun sistema portuale un comitato con il compito di studiare e proporre le linee programmatiche per l'organizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture dei singoli sistemi. I comitati sono composti da un numero massimo di diciotto membri, nominati fra esponenti degli scali marittimi di interesse nazionale insistenti sul litorale compreso nel sistema, delle regioni, ancorché prive di litorali interessati al sistema, degli enti e delle categorie di settore.

5. La composizione della segreteria tecnica prevista dal comma 3 dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che svolge il coordinamento dei comitati di cui al comma 4, ai fini dell'attuazione dei compiti connessi all'applicazione del presente articolo è integrata da cinque rappresentanti nominati dal Ministro della marina mercantile. Nel caso in cui tali rappresentanti siano funzionari dell'Amministrazione dello Stato, gli stessi sono collocati in posizione di fuori ruolo.

Art. 2.

1. Sono ripianati a carico dello Stato i disavanzi di amministrazione al 31 dicembre 1985 degli enti portuali di Genova, Venezia, Trieste e Savona negli importi valutati, rispettivamente, in lire 124.600 milioni, lire 29.900 milioni, lire 29.300 milioni e lire 4.500 milioni.

2. In relazione alle particolari situazioni finanziarie dei medesimi enti portuali di Genova, Venezia, Trieste e Savona, lo Stato concorre nelle spese di gestione dell'esercizio 1986 con contributi straordinari nella misura, rispettivamente, di lire 13.000 milioni, lire 6.500 milioni, lire 3.500 milioni e lire 1.000 milioni. Le predette somme sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1986.

3. Per fronteggiare le ulteriori occorrenze degli enti di cui al comma 2 relativamente alle spese di gestione dell'esercizio 1986, lo Stato concorre nella misura, rispettivamente, di lire 62.400 milioni, di lire 36.600 milioni, di lire 20.200 milioni e di lire 4.500 milioni.

4. A titolo di acconto sugli interventi di cui ai commi 1 e 3 sono autorizzate, a favore degli stessi enti portuali di Genova, Venezia, Trieste e Savona, anticipazioni da parte dei loro tesorieri o di altri istituti di credito negli importi, rispettivamente, di lire 87.000 milioni, lire 29.500 milioni, lire 22.500 milioni e lire 4.000 milioni.

5. Le ulteriori anticipazioni a saldo sono autorizzate con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base dei disavanzi di amministrazione al 31 dicembre 1985 degli enti portuali indicati al comma 1 risultanti dai relativi conti consuntivi, deliberati dai competenti organi di amministrazione e certificati dai rispettivi collegi dei revisori.

Art. 3.

1. Le anticipazioni di cui all'articolo 2, comma 4, sono assunte a carico dello Stato mediante rilascio agli istituti di credito interessati di titoli di Stato aventi valuta 1° febbraio 1987 e tasso d'interesse allineato a quello vigente sul mercato alla stessa data.

2. Le anticipazioni a saldo di cui all'articolo 2, comma 5, sono assunte a carico dello Stato con le medesime modalità indicate al comma 1, fermo restando che la valuta dei titoli da emettere decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della data del decreto di cui all'articolo 2, comma 5.

3. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti, ed a versare alle entrate del bilancio dello Stato il ricavato netto dei titoli emessi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987. Il relativo onere nel biennio 1987-1988 è valutato in lire 312 miliardi nell'anno 1987 e in lire 34 miliardi nell'anno 1988.

Art. 4.

1. Le rate di ammortamento relative agli anni 1987 e 1988 riguardanti i mutui già contratti al 31 dicembre 1985 dagli enti portuali di Genova, Venezia, Trieste e Savona sono rimborsate dallo Stato agli stessi enti portuali sulla base delle quietanze dei pagamenti a tal fine effettuati. Detti rimborsi sono al netto dei contributi statali attribuiti ai medesimi enti portuali ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le somme occorrenti, valutate in lire 40 miliardi per l'anno 1987 e in lire 45 miliardi per l'anno 1988, sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo ai medesimi anni finanziari.

Art. 5.

1. I bilanci di previsione ed i conti consuntivi di ciascuno degli enti di cui all'articolo 4 non devono presentare, a decorrere dall'esercizio 1986, disavanzi finanziari di competenza. Gli eventuali disavanzi accertati al 31 dicembre 1986 devono essere ripianati a carico del bilancio per il 1987. Detti enti devono a tal fine deliberare le necessarie variazioni al bilancio di previsione per il 1987.

2. Il presidente ed i componenti degli organi di amministrazione degli enti portuali di Genova, Venezia, Trieste e Savona, per i quali i bilanci di previsione od i conti consuntivi dell'esercizio 1987 presentino disavanzi finanziari di competenza, decadono a tutti gli effetti di legge. Il Ministro della marina mercantile nomina un commissario entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei predetti documenti contabili all'amministrazione vigilante.

3. Il presidente e i componenti non di diritto degli organi di amministrazione decaduti non possono ricoprire cariche in seno agli enti portuali per il quinquennio successivo.

Art. 6.

1. Le deliberazioni adottate dai competenti organi degli enti e delle aziende portuali in materia di bilancio di previsione, di variazioni di bilancio, di conti consuntivi, di mutui e di partecipazioni azionarie sono soggette ad approvazione del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano le disposizioni che disciplinano in modo diverso l'approvazione dei predetti atti.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 devono essere inviate, entro dieci giorni dalla data della loro adozione, ai Ministeri della marina mercantile e del tesoro, accompagnate da una relazione del collegio dei revisori dei conti, e diventano esecutive ove, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, non ne sia stata negata l'approvazione con atto motivato.

3. Qualora il bilancio di previsione non sia approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente, il Ministro della marina mercantile può autorizzare l'esercizio provvisorio del bilancio deliberato per un periodo non superiore a quattro mesi.

Art. 7.

1. Al fine di adeguare la dotazione organica dei porti alle effettive necessità dei traffici anche in relazione alle innovazioni organizzative e tecnologiche nonché ai compiti istituzionali, amministrativi e operativi, il Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti gli enti e le aziende portuali, le compagnie e i gruppi portuali, ivi compresi le compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori e le rappresentanze degli utenti portuali, determina con proprio decreto, per l'anno 1987, le nuove dotazioni organiche del personale degli enti e delle aziende portuali, nonché dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, suddivise per categorie e qualifiche professionali. Per l'anno 1988 detta determinazione è effettuata entro il 31 dicembre 1987 con le procedure di cui al presente comma.

2. Per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti e delle aziende portuali, nonché delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, si tiene conto anche dei progetti di riorganizzazione che gli enti e le aziende portuali interessati sono tenuti a predisporre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuati i lavoratori da collocare fuori produzione.

3. Le nuove dotazioni organiche delle compagnie e dei gruppi portuali sono fissate, per ciascuno degli anni 1987 e 1988, sulla base del numero delle giornate di lavoro prestate nei precedenti dodici mesi ed in misura tale da ottenere una media mensile di impiego per lavoratore non inferiore a 14 giornate per l'anno 1987 ed a 16 giornate per l'anno 1988. I lavoratori eccedenti sono posti fuori produzione nella misura di 4.000 unità per l'anno 1987 e di 5.000 complessivamente per l'anno 1988 e non sono soggetti all'obbligo della presenza in porto. Nelle

4.000 e 5.000 unità sono compresi i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali di cui al comma 1. La riduzione degli organici dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali è disposta sulla base dei programmi formulati dalle autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale, con la procedura di cui al comma 2.

4. Il Ministro della marina mercantile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, le rappresentanze degli utenti e gli enti interessati e tenuto conto degli accordi sindacali esistenti, predispone un piano di fusione delle compagnie portuali operanti in porti viciniori, nonché un piano di mobilità temporanea da porto a porto.

5. Le deliberazioni degli enti e delle aziende portuali in materia di dotazioni organiche del personale, modificative di quelle determinate ai sensi del comma 1, non diventano esecutive se non siano espressamente approvate dal Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Le dotazioni organiche del personale degli enti e delle aziende portuali, nonché quelle dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali rideterminate ai sensi del comma 1, non possono essere, comunque, modificate in aumento prima del 31 dicembre 1988.

Art. 8.

1. Ai lavoratori posti fuori produzione, ai sensi dell'articolo 7, è corrisposta, con effetto dal 1° gennaio 1987 e per la durata della sospensione, una indennità pari all'importo di trattamento massimo straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta i conseguenti provvedimenti di concessione del trattamento di cui al comma 1, per periodi, complessivamente, non superiori a ventiquattro mesi.

3. Alla corresponsione dell'indennità di cui al comma 1 al lavoratore interessato provvede direttamente l'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso la separata contabilità degli interventi straordinari, istituita in seno alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria.

4. I periodi di sospensione per i quali è corrisposta la indennità di cui al comma 1 sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per la determinazione della relativa misura. Per detti periodi l'accredito contributivo e calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'indennità per i dipendenti degli enti portuali. Per le compagnie e gruppi portuali l'accredito e calcolato sulla base dei salari medi contrattuali fissati per la giornata retributiva ai fini del pagamento dei salari differiti.

5. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione di cui al comma 4 sono versate dalla Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria separata contabilità degli interventi straordinari, alle gestioni assicurative rispettivamente competenti secondo le modalità fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

6. Per quanto non espressamente previsto, alla indennità di cui al presente articolo si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Gli oneri sostenuti per l'erogazione della indennità e per gli accrediti di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato e rimborsati annualmente alla Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria - separata contabilità degli interventi straordinari.

8. In relazione alle operazioni cui al presente articolo, sono disposti dal Ministro del tesoro a favore dell'INPS, a rimborso delle somme dallo stesso erogate, contributi nella misura di lire 59 miliardi per l'anno 1987 e di lire 21 miliardi per l'anno 1988.

Art. 9.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1987 e fino al 31 dicembre 1988, agli appartenenti alle categorie e qualifiche per le quali sono accertate eccedenze ai sensi dell'articolo 7 è data facoltà di presentare domanda irrevocabile di pensionamento anticipato qualora siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) età superiore a 52 anni per gli uomini e 47 per le donne, con almeno 15 anni di contribuzione effettiva;

b) età inferiore a 52 anni, con almeno 27 anni di contribuzione effettiva assicurativa all'INPS o presso altre forme previdenziali ed assicurative sostitutive o con almeno 20 anni di contribuzione assicurativa se iscritti alla Cassa di previdenza dipendenti enti locali e presso le previdenze locali previste dai regolamenti degli enti portuali. Per i lavoratori marittimi si applicano ai fini del computo della predetta anzianità contributiva le disposizioni del titolo III della legge 26 luglio 1984, n. 413.

2. La domanda di pensionamento deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data del decreto di individuazione di cui all''articolo 7 o dalla data di conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, se posteriore.

3. L'accoglimento della domanda comporta la risoluzione del rapporto di lavoro e dà luogo ad un trattamento di pensione liquidato sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo massimo di otto anni e, comunque, non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai ruoli e quella di raggiungimento del limite di età valido per la cessazione dal servizio, ovvero dei quaranta anni di contribuzione previdenziale. Per i lavoratori titolari di pensione di invalidità a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti di cui al comma 1, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione commisurato alle mensilità mancanti al raggiungimento della normale età pensionabile, ovvero al conseguimento dei quaranta anni di contribuzione previdenziale, e liquidato secondo le norme vigenti.

4. Nei confronti del personale iscritto alla CPDEL l'aumento di cui al comma 3 va computato anche sui trattamenti provvisori di cui all'articolo 30 del decreto-

legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. Ai fini del trattamento medesimo non si applicano l'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, e l'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120.

5. La pensione di cui al presente articolo è incompatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione e ad essa si applicano, agli effetti del cumulo con la retribuzione, le norme relative alla pensione di anzianità previste per i rispettivi ordinamenti previdenziali.

6. I titolari delle pensioni liquidate ai sensi del presente articolo non possono essere assunti in un impiego di qualsiasi natura o avere incarichi alle dipendenze dello Stato, degli enti pubblici anche economici, delle compagnie e dei gruppi portuali; di società a partecipazione pubblica, di enti che usufruiscono del contributo ordinario dello Stato e siano sottoposti al controllo della Corte dei conti a norma dell'articolo 100 della Costituzione e delle società e consorzi cui gli enti partecipino ai sensi dell'articolo 3, comma (16.4), del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230.

7. I contributi assicurativi per l'aumento dell'anzianità contributiva e l'ammontare relativo ai ratei di pensione anticipatamente corrisposta fino al raggiungimento della normale età per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per un periodo non inferiore agli anni di abbuono attribuiti ai sensi del comma 3, sono posti a carico dello Stato. Le relative somme sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno 1987. Gli importi sono valutati in lire 75 miliardi per il 1987 ed in lire 151 miliardi per l'anno 1988.

8. L'aumento dell'anzianità contributiva di cui al presente articolo non e cumulabile con provvidenze previste allo stesso titolo dai regolamenti per i dipendenti degli enti portuali e delle aziende portuali, mentre è considerata anzianità utile ai soli fini della eventuale maturazione del diritto al percepimento di pensione integrativa prevista dai predetti regolamenti.

Art. 10.

1. Per far fronte ai maggiori oneri accertati in sede di concessione delle agevolazioni per l'incentivazione dell'esodo dei lavoratori indicati all'articolo 2 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni, l'autorizzazione di spesa di lire 70.500 milioni prevista al comma 6 del medesimo articolo 2 è elevata di lire 41.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1987.

Art. 11.

1. Il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali è autorizzato, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, a stipulare mutui, con garanzia dello Stato, con istituti di credito di diritto pubblico e di interesse nazionale, per un importo non superiore a lire 300 miliardi e per un periodo non superiore a dieci anni, per la copertura finanziaria degli oneri connessi agli interventi previsti dalle vigenti disposizioni per il pagamento del trattamento di fine rapporto ai lavoratori portuali ed ai dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali di cui all'articolo 9.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, è concesso al Fondo di cui al comma 1 un contributo annuo, per l'intera durata del mutuo, pari al 10 per cento della somma mutuata. A detto contributo si applica la disposizione di cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 597.

3. Per il pagamento del contributo di cui al comma 2 sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 18 miliardi per l'anno 1987 e di lire 12 miliardi per l'anno 1988.

Art. 12.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1988, per i dipendenti degli enti, delle aziende, delle compagnie e dei gruppi portuali di cui all'articolo 7 non trova applicazione l'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

2. È abrogato il comma 11 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230.

Art. 13.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1987 l'INPS subentra al Consorzio autonomo del porto di Genova ed all'Ente autonomo del porto di Trieste nei compiti relativi all'erogazione dei trattamenti previdenziali rispettivamente previsti dalle norme transitorie sul trattamento di pensione del personale consortile in pensione ed in servizio alla data del 31 marzo 1977, approvate con decreto del Ministro della marina mercantile in data 1° marzo 1978, e successive variazioni, e del personale dell'Ente autonomo del porto di Trieste in servizio ed in pensione alla data del 1° gennaio 1978, di cui gli articoli 91 e seguenti del vigente regolamento del personale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e con la stessa decorrenza ivi prevista, è istituito presso l'INPS un Fondo di previdenza alimentato:

a) da un contributo dovuto dai datori di lavoro, per i lavoratori destinatari dei trattamenti previsti dal presente articolo, nella misura dell'8 per cento sulla retribuzione globale mensile;

b) da un contributo annuale a carico dello Stato in relazione agli squilibri gestionali. Le relative somme sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno 1987 e fino ad esaurimento delle prestazioni di cui al comma 1.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della marina mercantile, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, le modalità per la costituzione ed il funzionamento di un comitato speciale per la gestione del Fondo di cui al presente articolo, presieduto dal presidente dell'INPS e composto da quattro rappresentanti dei lavoratori dei porti di Genova e Trieste, da due rappresentanti dei datori di lavoro, rispettivamente designati dal Consorzio autonomo del porto di Genova e dall'Ente autonomo del porto di Trieste, nonché da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno del Ministero del tesoro ed uno del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Al comitato sono attribuiti i seguenti compiti:

a) predisporre i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione del Fondo;

b) esercitare la vigilanza sul versamento dei contributi assicurativi individuali dovuti al Fondo;

c) decidere sui ricorsi riguardanti le prestazioni ed i contributi in applicazione del presente articolo;

d) dare parere sulle questioni che, comunque, possano sorgere nell'applicazione delle norme relative al Fondo.

4. Gli importi relativi al contributo di cui alla lettera *b)* del comma 2 sono valutati in lire 55 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 60 miliardi per l'anno 1988.

Art. 14.

1. Al fine di favorire il conseguimento di una maggiore efficienza del sistema portuale e di una maggiore produttività ed economicità dei servizi, in relazione a quanto previsto dai provvedimenti di cui all'articolo 7, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della marina mercantile con proprio decreto, adottato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sentite l'Associazione nazionale dei porti, le rappresentanze degli utenti portuali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, determina la composizione delle squadre minime e massime, a livello nazionale, per le seguenti aree merceologiche: traghetti, ro-ro, portacontenitori, rinfuse, saccheria, nastri automatizzati per lo sbarco frutta, merce palettizzata e/o pre-imbarcata. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi individuati, l'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, tenuto conto delle particolari situazioni strutturali di ciascun porto, nonché della esigenza dei servizi da prestare, stabilisce le relative squadre.

2. Qualora nel termine indicato nel comma 1 non venga emanato il relativo decreto, l'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, in deroga alle procedure previste dal codice della navigazione e relativo regolamento, entro i successivi trenta giorni deve operare una riduzione delle tariffe compensative delle maestranze portuali mediante una riduzione della composizione numerica delle squadre, a parità di resa, in relazione alla riduzione delle dotazioni organiche definite secondo l'articolo 7.

3. Le tariffe per le prestazioni delle maestranze portuali per operazioni svolte all'interno di depositi e/o magazzini portuali e per la ricarica e la discarica da ed a piazzale non sono soggette all'applicazione dell'addizionale tariffaria di pertinenza del Fondo gestione e istituti contrattuali lavoratori portuali, prevista per il trattamento di mancato avvio al lavoro.

4. L'avviamento dei lavoratori per l'esecuzione delle operazioni portuali è effettuato, da parte delle compagnie e dei gruppi, per singoli turni o per periodi predeterminati sulla base delle richieste degli enti o imprese che esercisconο le operazioni stesse.

5. I lavoratori avviati sono tenuti a prestare la loro attività lavorativa per tutta la durata del turno e possono essere impiegati, in tutto ed in parte, per operazioni, su navi, calate o piazzali anche diversi da quelli per i quali è stata fatta la chiamata.

Art. 15.

1. Il trattamento normativo ed economico dei dipendenti degli enti e delle aziende portuali, per la parte non regolata da disposizioni legislative, è disciplinato sulla base di accordi sindacali a livello nazionale di durata triennale.

2. Alle trattative tra le delegazioni degli enti e delle aziende e quelle delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e dei lavoratori dipendenti partecipano i rappresentanti dei Ministeri della marina mercantile, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica, nonché i rappresentanti a livello nazionale delle categorie degli utenti portuali.

3. Le eventuali richieste di trattamenti economici superiori ai minimi stabiliti dal contratto collettivo di lavoro dei dirigenti industriali da parte dei dirigenti degli enti portuali inquadrati in tale categoria sono sottoposte alle procedure di cui al comma 2.

Art. 16.

1. Qualora si riscontrino irregolarità o deficienze tali da compromettere il normale funzionamento di un ente o di un'azienda portuale ovvero l'equilibrio finanziario della relativa gestione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei

Ministri, su proposta del Ministro della marina mercantile, può essere disposta la revoca del mandato del presidente e lo scioglimento degli organi di amministrazione dell'ente o dell'azienda medesima.

2. Con lo stesso decreto è nominato un amministratore straordinario, al quale competono, fino alla ricomposizione degli organi ordinari, i poteri del presidente e degli organi di amministrazione disciolti.

Art. 17.

1. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio superiore dell'aviazione civile, l'esercizio dell'aeroporto di Venezia-Tessera è affidato in concessione per la durata di trenta anni ad una apposita società per azioni con partecipazione paritetica e complessivamente maggioritaria della regione Veneto, della provincia di Venezia e del comune di Venezia, la cui costituzione è promossa dallo stesso Ministro dei trasporti. Alla stessa società è affidata in concessione la realizzazione delle opere di ammodernamento e completamento dell'aeroporto, ivi comprese quelle relative alla aerostazione. La concessione è disciplinata da apposita convenzione, approvata con lo stesso decreto di concessione o, con le stesse modalità, con successivo decreto.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della marina mercantile ed il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri e le modalità per il passaggio alla nuova società concessionaria dei beni e del personale del provveditorato al porto di Venezia occorrenti per l'esercizio dell'aeroporto e per la realizzazione delle opere indicate nel comma 1.

3. Dalla data del decreto di cui al comma 1 la nuova società concessionaria subentra al provveditorato al porto di Venezia in tutti i rapporti inerenti all'esercizio dell'aeroporto e alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1. Tutti i diritti derivanti dall'esercizio dell'aeroporto compresi quelli di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, continuano ad essere devoluti al concessionario.

4. Fino alla data di cui al comma 3 e comunque per un periodo non superiore a due mesi, il provveditorato al porto di Venezia continua a svolgere, con gestione e contabilità separate, le attività occorrenti ad assicurare l'esercizio dell'aeroporto e la realizzazione delle opere indicate nel comma 1.

5. Sono abrogati gli articoli 1, ultimo comma, 2, 3 e 4 della legge 12 agosto 1957, n. 797.

Art. 18.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 24 miliardi per l'anno 1986, in lire 600 miliardi per l'anno 1987 e in lire 341 miliardi per l'anno 1988, si provvede:

a) relativamente all'anno 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «incentivi all'apprendistato e alla ristrutturazione del tempo di lavoro»;

b) relativamente all'anno 1987, all'uopo utilizzando parzialmente la proiezione per il medesimo anno, quanto a lire 150 miliardi dell'accantonamento «delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale», quanto a lire 300 miliardi dell'accantonamento «ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria» e quanto a lire 150 miliardi dell'accantonamento «nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore», iscritti ai fini del bilancio triennale 1986-1988 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986;

c) relativamente all'anno 1988, all'uopo utilizzando parzialmente la proiezione per il medesimo anno dell'accantonamento «ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria», iscritto ai fini del bilancio triennale 1986-1988 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo al quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DEGAN, *Ministro della marina mercantile*

DE MICHELIS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1986
Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 2

86G0999

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1986, n. 620.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Nell'art. 65, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

fisiologia e igiene del lavoro industriale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1986
Registro n. 71 Istruzione, foglio n. 189

86G0955

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1986, n. 621.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 110, concernente l'elenco degli insegnamenti complementari della facoltà di ingegneria, è inserito l'insegnamento di «trazione elettrica e termica».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1986
Registro n. 71 Istruzione, foglio n. 190

86G0956

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1986, n. 622.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 34, relativo al corso di laurea in scienze naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto l'insegnamento «zoologia dei vertebrati».

Nell'art. 36, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

zoologia dei vertebrati;
citologia ed istologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1986
Registro n. 71 Istruzione, foglio n. 197

86G0954

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1986, n. 623.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2281, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 307 a 317, relativi alla scuola di perfezionamento in diritto romano, sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1986
Registro n. 71 Istruzione, foglio n. 188

86G0957

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 settembre 1986.

Aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965 concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 22 aprile 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;

Visti i decreti ministeriali:

19 febbraio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 23 marzo 1966;

28 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 16 agosto 1967;

20 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1968;

14 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 10 luglio 1968;

12 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 14 aprile 1969;

10 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 23 luglio 1969;

12 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 29 agosto 1969;

15 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1971;

3 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 26 maggio 1971;

3 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 18 giugno 1971;

30 luglio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 dell'11 settembre 1971;

9 maggio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 25 maggio 1972;

1° luglio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 19 luglio 1972;

31 ottobre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 18 novembre 1972;

22 giugno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 28 luglio 1973;

29 dicembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1974;

6 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 3 aprile 1974;

6 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 30 dicembre 1975;

31 marzo 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 5 maggio 1976;

15 luglio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 agosto 1976;

30 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1977;

18 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 dell'8 giugno 1978;

28 luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 19 agosto 1978;

20 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 2 dicembre 1978;

16 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 22 gennaio 1979;

7 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 28 maggio 1980;

21 gennaio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 9 febbraio 1981;

14 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 30 ottobre 1981;

14 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1983;

1° agosto 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 20 agosto 1983;

29 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 2 dicembre 1983;

13 luglio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1984;

20 febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 7 marzo 1985;

7 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1986,
riguardanti modificazioni ed aggiornamenti al decreto ministeriale sopracitato;

Ritenuta l'opportunità di modificare il decreto ministeriale 31 marzo 1965 per provvedere all'aggiornamento dello stesso;

Vista la relazione della direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 15 luglio 1986;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 5, lettera *g)*, e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Decreta:

Art. 1.

È prorogata fino al 5 settembre 1988 l'autorizzazione per il trattamento con «Lisozima cloridrato» e «Lisozima lattato» dei formaggi «Grana Padano», «Provolone», «Montasio» ed «Asiago» prevista con il decreto ministeriale 1° agosto 1983, citato in epigrafe.

Rimangono invariati i casi, le dosi e le condizioni d'impiego.

Art. 2.

All'art. 3, titolo I - A - Conservativi antimicrobici, lettera *b)*, del decreto ministeriale 28 luglio 1978, citato nelle premesse, sono aggiunti i comma seguenti:

«L'impiego dell'aldeide formica nel latte destinato alla produzione di "Grana Padano" è limitato a non più di 25 mg/l nel periodo da maggio ad ottobre ed a non più di 15 mg/l nel periodo da novembre ad aprile, rilevabili nel latte in bacinella.

La determinazione può essere effettuata anche nel siero della caseificazione: in quest'ultimo caso i livelli non potranno superare quelli previsti per il latte in bacinella».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1986

Il Ministro: DONAT CATTIN

86A7492

DECRETO 22 settembre 1986.

Supplemento di quote di produzione di stupefacenti per l'anno 1986.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 27 novembre 1985 con il quale, in base a quanto disposto dall'art. 31 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono state stabilite le quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e vendute in Italia e all'estero nel corso dell'anno 1986 dalle ditte debitamente autorizzate;

Vista l'istanza della ditta Laboratori Mag di Garbagnate Milanese con la quale ha richiesto l'autorizzazione alla fabbricazione di ulteriori quantità di sostanze stupefacenti;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'assegnazione di quote supplementari;

Visto l'art. 31 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Decreta:

In aggiunta ai quantitativi delle sostanze già assegnati con il decreto di cui alle premesse, la ditta Laboratori Mag, con sede in Garbagnate Milanese, è autorizzata a produrre e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1986, per il consumo nazionale, le seguenti sostanze:

fendimetrazina bitartrato . . . . kg 500
amfepramone . . . . » 2000

e per l'esportazione:

fendimetrazina bitartrato . . . . kg 1000
amfepramone . . . . » 1500

Roma, addì 22 settembre 1986

p. *Il Ministro*: POGGIOLINI

86A7518

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 22 luglio 1986, n. **624.**

Assegnazione di due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Ancona.

N. 624. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1986, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, due posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati all'Università di Ancona come segue:

Facoltà di ingegneria

Istituto di pianificazione territoriale . . . . . posti 1

Facoltà di medicina e chirurgia

Istituto di discipline psichiatriche e socio-mediche . . . . posti 1

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1986
Registro n. 71 Istruzione, foglio n. 314

86G0971

DECRETO 22 luglio 1986, n. **625.**

Assegnazione di due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Sassari.

N. 625. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1986, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, due posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati all'Università di Sassari come segue:

Facoltà di agraria

Istituto di economia e politica agraria . . . posti 1

Facoltà di medicina e chirurgia

Istituto di clinica chirurgica generale . . . . posti 1

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1986
Registro n. 71 Istruzione, foglio n. 315

86G0970

DECRETO 4 agosto 1986, n. **626.**

Pareggiamento delle scuole di pianoforte, violino, violoncello, clarinetto, flauto, tromba e trombone istituite presso l'istituto musicale «Beniamino Gigli» di Recanati.

N. 626. Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, le scuole di pianoforte, violino, violoncello, clarinetto, flauto, tromba e trombone, istituite presso l'istituto musicale «Beniamino Gigli» di Recanati (Macerata), via Pintucci Cavalieri n. 12, gestito dall'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Recanati, vengono pareggiate, ai sensi del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, ai conservatori di musica statali, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 1986-87.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1986
Registro n. 71 Istruzione, foglio n. 322

86G0972

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 188

Corso dei cambi del 30 settembre 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1395,500	1395,500	1395,30	1395,500	1395,50	1395,50	1395,500	1395,500	1395,500	1395,50
Marco germanico	691,300	691,300	691,75	691,300	691,30	691,30	691,310	691,300	691,300	691,30
Franco francese	211 —	211 —	211 —	211 —	211 —	211,05	211,100	211 —	211 —	211 —
Fiorino olandese	611,950	611,950	611,25	611,950	611,95	611,85	611,800	611,950	611,950	611,95
Franco belga	33,326	33,326	33,33	33,326	33,326	33,32	33,326	33,326	33,326	33,32
Lira sterlina	2029,400	2029,400	2028 —	2029,400	2029,40	2028,45	2027,500	2029,400	2029,400	2029,40
Lira irlandese	1894 —	1894 —	1894 —	1894 —	1894 —	1894 —	1894 —	1894 —	1894 —	—
Corona danese	183,030	183,030	183 —	183,030	183,03	183,06	183,100	183,030	183,030	183,03
Dracma	10,376	10,376	10,35	10,376	—	—	10,379	10,376	10,376	—
E.C.U.	1445,200	1445,200	1444,95	1445,200	1445,20	1445,60	1446 —	1445,200	1445,200	1445,20
Dollaro canadese	1009,750	1009,750	1007 —	1009,750	1009,75	1010,72	1011,700	1009,750	1009,750	1009,75
Yen giapponese	9,103	9,103	9,10	9,103	9,103	9,09	9,090	9,103	9,103	9,10
Franco svizzero	851 —	851 —	853,08	851 —	851 —	851 —	851 —	851 —	851 —	851 —
Scellino austriaco	98,225	98,225	98,30	98,225	98,225	98,21	98,200	98,225	98,225	98,22
Corona norvegese	190,100	190,100	190,10	190,100	190,10	190,05	190 —	190,100	190,100	190,10
Corona svedese	202,940	202,940	202,60	202,940	202,94	202,82	202,700	202,940	202,940	202,94
FIM	286 —	286 —	285,75	286 —	286 —	286,02	286,050	286 —	286 —	—
Escudo portoghese	9,500	9,500	9,50	9,500	9,50	9,55	9,600	9,500	9,500	9,50
Peseta spagnola	10,528	10,528	10,50	10,528	10,528	10,52	10,520	10,528	10,528	10,52
Dollaro australiano	881,500	881,500	878 —	881,500	881,50	881,30	881,100	881,500	881,500	881,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 settembre 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1395,500
Marco germanico	691,305
Franco francese	211,050
Fiorino olandese	611,875
Franco belga	33,326
Lira sterlina	2028,450
Lira irlandese	1894 —
Corona danese	183,065
Dracma	10,377
E.C.U.	1445,600
Dollaro canadese	1010,725
Yen giapponese	9,096
Franco svizzero	851 —
Scellino austriaco	98,212
Corona norvegese	190,050
Corona svedese	202,820
FIM	286,025
Escudo portoghese	9,550
Peseta spagnola	10,524
Dollaro australiano	881,300

Media dei titoli del 30 settembre 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	88,125
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	96,325
» 9% » » 1975-90	97 -
» 9% » » 1976-91	100,050
» 10% » » 1977-92	102,100
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	93,500
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,550
» » » » EFIM 1-8-1988	101,300
» » » » 1-10-1982/86	100,100
» » » » 1-10-1983/86	99,950
» » » » 1-11-1982/86	99,975
» » » » 1-12-1982/86	100,375
» » » » 1- 1-1983/87	100,825
» » » » 1- 2-1983/87	100,800
» » » » 1- 3-1983/87	100,875
» » » » 1- 4-1983/87	101,025
» » » » 1- 5-1983/87	101,300
» » » » 1- 6-1983/87	101,325
» » » » 1-11-1983/87	101,375
» » » » 1-12-1983/87	101,150
» » » » 1- 1-1984/88	101,100
» » » » 1- 2-1984/88	101 —
» » » » 1- 3-1984/88	101,075
» » » » 1- 4-1984/88	101,175
» » » » 1- 5-1984/88	100,925
» » » » 1- 6-1984/88	101,350
» » » » 1- 7-1983/88	101,875
» » » » 1- 8-1983/88	101,850
» » » » 1- 9-1983/88	101,925
» » » » 1-10-1983/88	102,175
» » » » 1- 7-1990	99,100
» » » » 1- 8-1990	98,975
» » » » 1- 9-1990	99,250
» » » » 1-10-1990	99,400
» » » » 1-11-1990	99,450
» » » » 1-11-1983/90	104,075
» » » » 1-12-1983/90	103,925
» » » » 18-12-1990	99,600
» » » » 1- 1-1984/91	103,650
» » » » 17- 1-1991	99,200
» » » » 1- 2-1984/91	103,325
» » » » 18- 2-1991	99,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1984/91	101,875
» » » » 1- 4-1984/91	101,900
» » » » 1- 5-1984/91	101,800
» » » » 1- 6-1984/91	101,825
» » » » 1- 7-1984/91	100,725
» » » » 1- 8-1984/91	100,700
» » » » 1- 9-1984/91	100,875
» » » » 1-10-1984/91	100,875
» » » » 1-11-1984/91	100,275
» » » » 1-12-1984/91	100,225
» » » » 1- 1-1992	100,225
» » » » 1- 2-1992	99,525
» » » » 1- 2-1995	100,400
» » » » 1- 3-1995	98,750
» » » » 1- 4-1995	99,125
» » » » 1- 5-1995	99,025
» » » » 1- 6-1995	99,550
» » » » 1- 7-1995	100,025
» » » » 1- 8-1995	99,575
» » » » 1- 9-1995	99,750
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1-10-1986	100 —
» » » 12,50% 1- 1-1987	100,250
» » » 12 % 1- 2-1988	103,075
» » » 12,50% 1- 2-1988	103,725
» » » 12 % 1- 3-1988	103,975
» » » 12,25% 1- 5-1988	103,675
» » » 12,50% 1- 7-1988	104,275
» » » 12,50% 1-10-1988	105,250
» » » 12,50% 1-11-1988	105,150
» » » 12,50% 1-1-1989	104,950
» » » 12,50% 1-2-1989	105,700
» » » 12,50% 1-3-1989	105,325
» » » 12,50% 1-1-1990	107,600
» » » 12,50% 1-2-1990	107,775
» » » 12,50% 1-3-1990	108,250
» » » 12,50% 1-3-1991	109,875
» » Nov. 12 % 1-10-1987	102,775
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	112 —
» » » » 22-11-1982/89 13%	112,900
» » » » 1983/90 11,50%	110 —
» » » » 1984/91 11,25%	112,150
» » » » 1984/92 10,50%	109,250
» » » » 1985/93 9,60%	105,675
» » » » 1985/93 9,75%	106,625
» » » » 1985/93 9%	104,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M30096

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1986, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1986, registro n. 18 Difesa, foglio n. 73, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglie d'argento

Callegari Giacomo, nato il 22 agosto 1922 a Bettola. — Giovane comandante, ardimentoso ed entusiasta trascinatore, rivelava non comuni doti di comando, portando a termine, con valore e crescente prestigio, numerose azioni di guerra partigiana. Durante un trasferimento del suo reparto, incappato in un agguato di forze soverchianti mongolo-naziste, sdegnoso di sottrarsi ad impari lotta, cadeva valorosamente combattendo, riaffermando la sacralità del dovere nella difesa del patrio suolo. — Appennino piacentino-Passo Guselli, 20 marzo 1944-4 dicembre 1944.

Paraboschi Ugo, nato il 1° gennaio 1910 a Gossolengo. — Al comando di una pattuglia di combattimento, s'impegnava nello scontro a fuoco contro truppe nazifasciste, rinforzate da un mezzo blindato, di scorta ad un autotrasporto di armi nemiche nel tentativo di intercettarlo. Di fronte alla preponderanza di forze e di armamento dell'avversario, ordinava ai dipendenti il ripiegamento, rimanendo solo a proteggerlo con la sua personale azione di fuoco. Cadeva da prode. — Gragnano (Piacenza), 17 novembre 1944.

Medaglia di bronzo

Butturini Angelo, nato il 26 febbraio 1900 a Cascatinka (Brasile). — Membro di C.L.N. provinciale nel veronese, fra i primi animatore e organizzatore delle forze partigiane locali. Arrestato con altri compagni del suo C.L.N. affrontava con dignitosa fierezza — in un irriducibile generoso silenzio su uomini e fatti della Resistenza — lo strazio di lunga tortura, premessa di una deportazione conclusa con il suo spegnersi in un lager nazista. — Verona, 1° gennaio 1944-Belsen (Germania), 8 marzo 1945.

Croce

Tambini Bruno, nato il 7 aprile 1925 a Borgo Val di Taro. — Giovane partigiano, si distingueva fin dall'inizio della lotta di liberazione per coraggio e sprezzo del pericolo. Nella notte del 27 novembre 1944, assieme a due suoi compagni, portava a termine un'azione di sabotaggio al ponte ferroviario sul fiume Taro. Scoperto, ingaggiava un violento conflitto a fuoco con le sentinelle tedesche dando così modo ai suoi compagni di porsi in salvo. Gravemente ferito decedeva qualche giorno dopo. — Borgo Val di Taro, 27 novembre 1944-8 dicembre 1944.

86A7549

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 12 giugno 1986 in favore di novantasette lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Con.Bi. - Confezioni biancheria, con sede in Cislago (Varese), occupati presso lo stabilimento di Cislago (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° aprile 1986 al 29 marzo 1987.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1986 in favore di settantuno dipendenti dalla S.p.a. Agria, occupati presso lo stabilimento di Frignano (Caserta), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 10 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 6 gennaio 1986 al 30 giugno 1986.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1986 in favore di cinquantuno lavoratori dipendenti della S.r.l. I.G.A. - Divisione Corall, occupati presso lo stabilimento di Talamona, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell orario di lavoro da 40 ad un massimo di 20 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 24 marzo 1986 al 22 marzo 1987.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel settore delle armi e delle munizioni (codice ISTAT 316.7 e 465.2) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1986 al 28 settembre 1986.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1986 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nell'area di Torre Valdaliga Nord (centrale Enel) - Civitavecchia (Roma), è prolungata al 28 febbraio 1986.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1986 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie officine San Giorgio Prà, con sede e stabilimento in Genova-Prà, è prolungata dal 2 gennaio 1984 al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattameno d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sostituisce e annulla il decreto ministeriale 15 aprile 1986, n. 7979, pag. 3.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle mense aziendali di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati a fianco di ciascuna società limitatamente alle giornate in cui nei predetti periodi vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso le imprese industriali in cui viene svolto il servizio mense:

1) *S.p.a. Sogetur*, con sede legale in Aversa (Caserta) unità produttiva presso la S.p.a. Superbox meridionale, stabilimento di Battipaglia (Salerno):

periodo: dal 31 marzo 1986 al 28 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 30 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.n.c. Im.Ga.*, con sede in Genova, unità produttiva presso stabilimento S.p.a. Barre Italia di Serravalle Scrivia (Alessandria):

periodo: dal 25 maggio 1981 al 22 novembre 1981;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 luglio 1982;
pagamento diretto: no.

3) *S.n.c. Im.Ga.*, con sede in Genova, unità produttiva presso stabilimento S.p.a. Barre Italia di Serravalle Scrivia (Alessandria):

periodo: dal 23 novembre 1981 al 23 maggio 1982;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 luglio 1982;
prima concessione: dal 25 maggio 1981;
pagamento diretto: no.

4) *S.r.l. Gisma*, con sede legale in Ragusa ed unità produttiva presso stabilimento ANIC di Gela:

periodo: dall'11 febbraio 1985 all'11 agosto 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
pagamento diretto: no.

5) *S.r.l. Gisma*, con sede legale in Ragusa ed unità produttiva presso stabilimento ANIC di Gela:

periodo: dal 12 agosto 1985 al 9 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
prima concessione: dall'11 febbraio 1985;
pagamento diretto: no.

6) *S.r.l. Gecom*, con sede legale in Brusciano (Napoli) ed unità produttiva presso Alfa Romeo Nissan Auto S.p.a. e Fiat officine, stabilimenti di Avellino:

periodo: dal 7 gennaio 1985 al 30 giugno 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

7) *S.n.c. Alimar di Pagni e C.*, con sede legale in Rovereto (Trento) ed unità produttiva presso la S.p.a. Samim abrasivi, stabilimento di Scurelle (Trento):

periodo: dal 1° novembre 1982 al 3 aprile 1983;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Cusina Nord*, con sede legale in S. Polo di Piave (Treviso) ed unità produttiva presso la S.p.a. Alluminio Italia, stabilimento di Mori (Trento):

periodo: dal 24 ottobre 1983 al 12 febbraio 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
pagamento diretto: no.

9) *S.p.a. Resthotel International*, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso Indesit, stabilimento di Teverola (Caserta):

periodo: dal 25 novembre 1985 al 25 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin alimentari*, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la Marini di Alfonsine (Ravenna):

periodo: dal 1° ottobre 1982 al 3 aprile 1983;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin alimentari*, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la Marini di Alfonsine (Ravenna):

periodo: dal 4 aprile 1983 al 2 ottobre 1983;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 1° ottobre 1982;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin alimentari*, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la Marini di Alfonsine (Ravenna):

periodo: dal 3 ottobre 1983 al 1° aprile 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 1° ottobre 1982;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin alimentari*, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la Marini di Alfonsine (Ravenna):

periodo: dal 2 aprile 1984 al 30 settembre 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 1° ottobre 1982;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin alimentari*, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la Marini di Alfonsine (Ravenna):

periodo: dal 1° ottobre 1984 al 31 marzo 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 1° ottobre 1982;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin alimentari*, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la S.p.a. SBE, stabilimento di Monfalcone (Gorizia):

periodo: dall'11 maggio 1981 al 30 agosto 1981;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
pagamento diretto: no.

16) *S.p.a. Italmense*, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la S.p.a. Torcitura di Sagrado, stabilimento di Sagrado (Gorizia):

periodo: dal 2 settembre 1984 al 31 marzo 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1985: dal 3 maggio 1982;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Italmense*, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la S.p.a. Torcitura di Sagrado, stabilimento di Sagrado (Gorizia):

periodo: dal 1° aprile 1985 al 1° settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1985: dal 3 maggio 1982;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Italmense*, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la S.p.a. Torcitura di Sagrado, stabilimento di Sagrado (Gorizia):

periodo: dal 2 settembre 1985 al 3 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1985: dal 3 maggio 1982;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin alimentari*, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la Fincantieri, stabilimento di Ancona:

periodo: dal 1° gennaio 1985 al 30 giugno 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
pagamento diretto: no.

20) *S.p.a. Cusina Piemonte*, con sede in Torino ed unità produttiva presso Teksid raggruppamento acciai stabilimenti di Torino e Bonafons di Torino ora Industrie acciai Inox S.p.a. di Torino, Società laminazione a freddo S.p.a. di Torino, Servizi comuni siderurgici S.p.a. di Torino, Teksid acciai S.p.a. di Torino, Industrie acciai speciali S.p.a. di Torino:

periodo: dal 31 maggio 1982 al 28 novembre 1982;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
pagamento diretto: no.

21) *S.p.a. Cusina Piemonte*, con sede in Torino ed unità produttiva presso Teksid raggruppamento acciai stabilimenti di Torino e Bonafons di Torino ora Industrie acciai Inox S.p.a. di Torino, Società laminazione a freddo S.p.a. di Torino, Servizi comuni siderurgici S.p.a. di Torino, Teksid acciai S.p.a. di Torino, Industrie acciai speciali S.p.a. di Torino:

periodo: dal 29 novembre 1982 al 29 maggio 1983;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 31 maggio 1982;
pagamento diretto: no.

22) *S.r.l. Decait, divisione pubblici esercizi*, con sede in Torino ed unità produttiva presso la S.p.a. Michelin, con sede in Torino:

periodo: dal 3 settembre 1984 al 2 dicembre 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

23) *S.r.l. Decait, divisione pubblici esercizi*, con sede in Torino ed unità produttiva presso la S.p.a. Michelin, con sede in Torino:

periodo: dal 3 dicembre 1984 al 3 marzo 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin alimentari*, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la G.F.T. - Gruppo finanziario tessile, stabilimento di Racconigi (Cuneo):

periodo: dal 24 ottobre 1983 al 22 gennaio 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1986: dal 22 ottobre 1982;
pagamento diretto: no.

25) *S.p.a. Cusina's*, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la S.p.a. Alluminio Italia, stabilimento di Portovesme (Cagliari):

periodo: dal 1° febbraio 1983 al 31 luglio 1983;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
pagamento diretto: no.

26) *Coop. Nuova Scap, Cooperativa di Servizi di Pontedera*, unità produttiva presso Assowerke di Fornacette (Pisa):

periodo: dal 2 gennaio 1984 al 1° luglio 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1983: dal 5 ottobre 1981;
pagamento diretto: no.

27) *Coop. Nuova Scap, cooperativa di servizi di Pontedera*, unità produttiva presso Assowerke di Fornacette (Pisa):

periodo: dal 2 luglio 1984 al 6 gennaio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1983: dal 5 ottobre 1981;
pagamento diretto: no.

28) *S.p.a. Italmense*, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la S.p.a. Piaggio e C., stabilimenti di Pontedera e Pisa:

periodo: dal 26 novembre 1984 al 26 maggio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Italmense*, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la S.p.a. Piaggio e C., stabilimenti di Pontedera e Pisa:

periodo: dal 27 maggio 1985 al 24 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 26 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Cusina Nord*, con sede legale in S. Polo di Piave (Treviso) ed unità produttiva presso la Magrini Galileo, stabilimento di Battaglia Terme (Padova):

periodo: dal 5 marzo 1984 al 2 settembre 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 7 marzo 1983;
pagamento diretto: no.

31) *S.p.a. Cusina Nord*, con sede legale in S. Polo di Piave (Treviso) ed unità produttiva presso la Magrini Galileo, stabilimento di Battaglia Terme (Padova):

periodo: dal 3 settembre 1984 al 3 marzo 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 7 marzo 1983;
pagamento diretto: no.

32) *S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin alimentari*, con sede legale in S. Polo di Piave (Treviso) ed unità produttiva presso la S.p.a. Zanussi componenti plastici, sede di Oderzo (Treviso):

periodo: dal 20 maggio 1985 al 18 agosto 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
pagamento diretto: no.

33) *S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin alimentari*, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la S.p.a. Zanussi elettromeccanica, stabilimento di Oderzo (Treviso):

periodo: dal 24 maggio 1982 al 21 novembre 1982;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
pagamento diretto: no.

34) *S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin alimentari*, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la S.p.a. Zanussi elettromeccanica, stabilimento di Oderzo (Treviso):

periodo: dal 22 novembre 1982 al 30 gennaio 1983;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 24 maggio 1982;
pagamento diretto: no.

35) *S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin alimentari*, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la S.p.a. Zanussi elettromeccanica, stabilimento di Longarone (Belluno):

periodo: dal 2 aprile 1984 al 30 settembre 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
pagamento diretto: no.

36) *S.p.a. Onama*, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la Renova/Reifen Italia S.p.a., stabilimento di Feltre (Belluno):

periodo: dal 4 giugno 1984 al 31 luglio 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

37) *S.p.a. Onama*, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la S.p.a. Alluminio Italia, stabilimento di Feltre (Belluno):

periodo: dal 1° giugno 1984 al 18 novembre 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

38) *S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin alimentari*, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la S.p.a. G.M., stabilimento di Castiglion Fibocchi (Arezzo):

periodo: dal 1° gennaio 1985 al 30 giugno 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
pagamento diretto: no.

39) *S.p.a. Chef Italia*, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la Permaflex, stabilimento di Pistoia:

periodo: dal 12 aprile 1984 al 14 ottobre 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

40) *S.p.a. Chef Italia*, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la Permaflex, stabilimento di Pistoia:

periodo: dal 15 ottobre 1984 al 10 febbraio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 12 aprile 1984;
pagamento diretto: si.

41) *S.p.a. Pellegrini Nord*, con sede in Milano ed unità produttiva presso la S.p.a. IRE, stabilimento di Cassinetta di Biandronno (Varese):

periodo: dal 24 gennaio 1983 al 24 luglio 1983;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 2 giugno 1982: dal 24 luglio 1981;
pagamento diretto: no.

42) *S.p.a. Pellegrini Nord*, con sede in Milano ed unità produttiva presso la S.p.a. IRE, stabilimento di Cassinetta di Biandronno (Varese):

periodo: dal 25 luglio 1983 al 22 gennaio 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 2 giugno 1982: dal 24 luglio 1981;
pagamento diretto: no.

43) *S.p.a. Decait, divisione pubblici esercizi*, con sede legale in Somma Lombarda (Varese) e sede amministrativa in Borgaro (Torino) e unità produttiva presso Fiat Lancia, stabilimento di Chivasso (Torino):

periodo: dal 25 novembre 1985 al 23 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 25 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

44) *S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin alimentari*, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la Corbin-Co, unità di S. Giovanni in Persiceto (Bologna):

periodo: dal 1° luglio 1984 al 1° settembre 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 1° gennaio 1983;
pagamento diretto: no.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Fiore*, con sede e stabilimento in Ercolano (Napoli):

periodo: dal 10 marzo 1986 all'8 giugno 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
prima concessione: dal 10 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Staicord*, con sede in Altavilla Silentina (Salerno), stabilimento di Canillia di Altavilla (Salerno):

periodo: dal 10 febbraio 1986 all'11 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 giugno 1986;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1982: dal 17 novembre 1981;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Sedi*, con sede e stabilimento in Fisciano (Salerno):

periodo: dal 18 novembre 1985 al 16 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1982: dal 23 agosto 1982;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Sedi*, con sede e stabilimento in Fisciano (Salerno):

periodo: dal 17 febbraio 1986 al 17 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1982: dal 23 agosto 1982;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Carrinofer*, con sede e stabilimento in Caivano (Napoli):

periodo: dal 12 maggio 1986 al 6 luglio 1986;
causale: fallimento - CIPI 19 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301 (ultima proroga).

6) *S.r.l. La.Co.Di.Po.*, con sede e stabilimento in Casoria (Napoli):

periodo: dal 27 gennaio 1986 al 27 luglio 1986;
causale: fallimento - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986: dal 24 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301.

7) *S.r.l. Sider Torri*, con sede e stabilimento in Sala Consilina (Salerno):

periodo: dal 17 novembre 1985 al 18 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 22 agosto 1983;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Viplastik*, con sede e stabilimento in Napoli-Secondigliano:

periodo: dal 26 maggio 1986 al 23 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1984: dal 28 novembre 1983;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Fratelli Borletti*, con sede in Milano e stabilimenti di Canegrate (Milano), Corbetta (Milano), Milano, S. Giorgio su Legnano (Milano) e Sedriano (Milano):

periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 18 luglio 1985: dal 30 agosto 1984;
pagamento diretto: si.

10) *S.a.s. Gaetano Francese & Figlio*, con sede e stabilimento in Salerno:

periodo: dal 5 maggio 1986 al 2 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985: dal 1° novembre 1984;
pagamento diretto: si.

11) *S.n.c. Co.N.Ar.S. Sud*, con sede e stabilimento in Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: dal 2 settembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: fallimento - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° settembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301.

12) *S.p.a. G. Gambardella & C.*, con sede e stabilimento in Sant'Egidio Montalbino (Salerno):

periodo: dal 7 ottobre 1985 al 31 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dall'8 aprile 1985;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Linificio partenopeo*, con sede in Napoli e stabilimento di Caivano (Napoli):

periodo: dal 17 marzo 1986 al 15 giugno 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1986: dal 20 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Laver*, con sede e stabilimento in Fuorni (Salerno):

periodo: dal 10 marzo 1986 al 7 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1986: dal 1° settembre 1985;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Compla Sud*, con sede e stabilimento in Somma Vesuviana (Napoli):

periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *S.p.a. Polenghi Lombardo*, per la sola sede di Milano, per il solo stabilimento di Lodi, frazione S. Grato (Milano) e per i soli depositi vari dislocati sul territorio nazionale:

periodo: dal 2 febbraio 1986 al 2 agosto 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986 e seguenti: dal 1° febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Sermide*, sede di Genova e stabilimento di Sermide (Mantova), fallita l'8 marzo 1984:

periodo: dal 2 dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: crisi - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 14 giugno 1984 e seguenti: dall'8 marzo 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

3) *S.a.s. Marson* di Offanengo (Cremona):

periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: crisi - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985 e seguenti: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Castello industria tessile* di Castello Brianza (Como), fallita il 20 gennaio 1983:

periodo: dall'11 febbraio 1985 all'11 agosto 1985;
causale: crisi - CIPI 28 aprile 1982;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1982 e seguenti: dal 15 febbraio 1982;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

5) *S.p.a. Armi Renato Gamba* di Gardone Val Trompia (Brescia), fallita il 12 novembre 1983:

periodo: dal 9 settembre 1985 al 9 marzo 1986;
causale: crisi - CIPI 14 marzo 1983;
primo decreto ministeriale 23 dicembre 1983 e seguenti: dal 14 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

6) *S.p.a. Dolomite Franchi*, sede di Brescia e stabilimento di Marone (Brescia):

periodo: dal 7 aprile 1986 al 5 ottobre 1986;
causale: crisi - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1983 e seguenti: dal 13 ottobre 1982;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Isola* di Ospitaletto Milanese (Milano):

periodo: dal 7 aprile 1986 al 6 luglio 1986;
causale: crisi - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985 e seguenti: dal 7 luglio 1984;
pagamento diretto: no;
CIPI 19 settembre 1985 snellimento procedure CIGS.

8) *S.r.l. SIEM* di Aicurzio (Milano), fallita il 9 maggio 1985:

periodo: dal 10 novembre 1985 al 10 maggio 1986;
causale: crisi - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 9 maggio 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

9) *Texrose soc. coop. a r.l.* di Agrate Brianza (Milano):

periodo: dal 4 novembre 1985 al 4 maggio 1986;
causale: crisi - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 6 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Keravem ceramica del Verbano* di Monvalle (Varese):

periodo: dal 24 febbraio 1986 al 24 maggio 1986;
causale: crisi - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985 e seguenti: dal 27 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. Filati Fiorano* di Fiorano al Serio (Bergamo):

periodo: dal 2 febbraio 1986 al 27 aprile 1986;
causale: crisi - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 1° agosto 1985;
pagamento diretto: si.

12) *S.a.s. Tessitura Del Vecchio Fossati di Franco Del Vecchio*, con sede in Como e stabilimento in Bravedona (Como):

periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 settembre 1986;
causale: crisi - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 30 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Manzoni presse*, con sede in Lecco (Como) e stabilimento in Calolziocorte (Bergamo):

periodo: dal 10 febbraio 1986 all'11 maggio 1986;
causale: crisi - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986 e seguenti: dal 13 maggio 1985;
pagamento diretto: no.

14) *S.p.a. Biutibell* di Stradella (Pavia):

periodo: dal 24 febbraio 1986 al 25 maggio 1986;
causale: crisi - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 28 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Carini Ferdinando* di Sondrio:

periodo: dal 30 dicembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984 e seguenti: dal 1° aprile 1984;
pagamento diretto: si.

16) *S.r.l. Bric's, industria valigeria fine* di Olgiate Comasco (Como):

periodo: dal 2 giugno 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 28 gennaio 1985 e seguenti: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

17) *Ditta Maglificio Morgan di Mugugliani Carlo* di Busto Arsizio (Varese), fallita il 24 novembre 1984:

periodo: dal 26 maggio 1985 al 24 novembre 1985;
causale: crisi - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 17 ottobre 1985: dal 24 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

18) *Ditta Maglificio Morgan di Mugugliani Carlo* di Busto Arsizio (Varese), fallita il 24 novembre 1984:

periodo: dal 25 novembre 1985 al 25 maggio 1986;
causale: crisi - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 17 ottobre 1985: dal 24 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

19) *S.p.a. Cinquini In.Ca.B.*, di Bergamo:

periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1986 e seguenti: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. G.elli riduttori Seites*, sede legale di Milano, unità di Barbaianna di Lainate (Milano):

periodo: dal 2 dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: crisi - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985 e seguenti: dal 4 giugno 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 snellimento procedure CIGS.

21) *S.r.l. Bordi sport* di Corbetta (Milano):

periodo: dal 15 settembre 1986 al 12 ottobre 1986;
causale: crisi - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986 e seguenti: dal 14 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. F.B.M. - Hudson italiana*, con sede in Milano e stabilimenti di Milano e Terno d'Isola (Bergamo):

periodo: dal 2 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 9 marzo 1985 e 11 marzo 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Petruzzi Branca* di Brescia, fallita il 9 luglio 1984:

periodo: dal 24 febbraio 1986 al 25 maggio 1986;
causale: crisi - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984 e seguenti: dal 1° marzo 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

24) *S.p.a. Hydromac*, con sede in S. Mauro Torinese (Torino) e stabilimenti in S. Mauro Torinese (Torino), Trino Vercellese (Vercelli) e Agrate Brianza (Milano), fallita il 12 settembre 1983:

periodo: dal 27 gennaio 1986 al 27 aprile 1986;
causale: crisi - CIPI 23 settembre 1983 e 28 ottobre 1983;
primi decreti ministeriali 30 novembre 1983 e 7 novembre 1984: dal 1° maggio 1982;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

25) *S.a.s. Osta di Cava Giovanni* di Orbassano (Torino):

periodo: dal 27 agosto 1984 al 24 febbraio 1985;
causale: crisi - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985 e seguenti: dal 29 agosto 1983;
pagamento diretto: sì;
CIPI 19 settembre 1985 snellimento procedure CIGS.

26) *S.a.s. Osta di Cava Giovanni* di Orbassano (Torino):

periodo: dal 25 febbraio 1985 al 26 maggio 1985;
causale: crisi - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985 e seguenti: dal 29 agosto 1983;
pagamento diretto: sì.

27) *S.n.c. Nepote Secondo di Nepote Luigi ed Enrico* di Grugliasco (Torino):

periodo: dal 9 settembre 1985 al 9 marzo 1986;
causale: crisi - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984 e seguenti: dal 12 settembre 1983;
pagamento diretto: sì.

28) *S.n.c. Nepote Secondo di Nepote Luigi ed Enrico* di Grugliasco (Torino):

periodo: dal 10 marzo 1986 all'8 giugno 1986;
causale: crisi - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984 e seguenti: dal 12 settembre 1983;
pagamento diretto: sì.

29) *Gruppo Fit Ferrotubi*: Fit Ferrotubi, sede di Milano, Fit Ferrotubi, stabilimento di Sestri Levante (Genova), Fit Ferrotubi-Corbetta, stabilimento di Corbetta (Milano), Fit Ferrotubi-Genova, stabilimento di Genova, Fit Ferrotubi-Alessandria, stabilimento di Alessandria, Fit Ferrotubi-Cuneo, stabilimento di Madonna dell'Olmo (Cuneo), Fit Ferrotubi-Torino, stabilimento di Collegno (Torino), Fit Ferrotubi-Commerciale, stabilimenti di Segrate (Milano) e Corbetta (Milano), Fit Ferrotubi-Varese, stabilimento di Castronno (Varese), Fit Ferrotubi-Brescia, stabilimento di Brescia, Fit Ferrotubi-Mantova, stabilimento di Virgilio (Mantova), Fit Ferrotubi-Verona, stabilimento di Colognola (Verona), Fit Ferrotubi-Padova, stabilimento di Padova, Fit Ferrotubi-Udine, stabilimento di Udine, Fit Ferrotubi-Parma, stabilimento di Parma, Fit Ferrotubi-Reggio Emilia, stabilimenti di Reggio Emilia e Modena, Fit Ferrotubi-Bologna, stabilimenti di Bologna e Forlì, Fit Ferrotubi-Firenze, stabilimento di Firenze, Fit Ferrotubi-Livorno, stabilimento di Guasticce (Livorno), Fit Ferrotubi-Ancona, stabilimento di Ancona, Fit Ferrotubi-Roma, stabilimento di Roma, Fit Ferrotubi-Bari, stabilimento di Bari, Fit Ferrotubi-Napoli, stabilimento di Napoli, Fit Ferrotubi-Cagliari, stabilimento di Cagliari:

periodo: dal 28 aprile 1986 al 26 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1983 e seguenti: dal 31 gennaio 1983;
pagamento diretto: sì.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

86A7394

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzo dei concimi. (Provvedimento n. 48/1986)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 25 del 10 aprile 1986;

Considerata la successiva riduzione del costo dell'energia e del rapporto di cambio L./$ ed i nuovi equilibri raggiunti;

Sentita la commissione centrale prezzi in data 17 settembre 1986;

Delibera:

Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il provvedimento C.I.P. n. 25 del 10 aprile 1986 viene modificato come segue:

1) Le tabelle 1, 2 e 3 sono sostituite dalle seguenti:

TABELLA 1

Prezzo base a destino dei concimi azotati

Solfato ammonico 20/21%	15.550	L/q.le
Nitrato ammonico 26/27%	20.200	»
Nitrato calcio 15/16%	18.890	»
Urea 46%	26.270	»

TABELLA 2

Prezzo a destino dei concimi fosfatici

Quote unitarie (L./unità P_2O_5 solubile):	
Perfosfato semplice (fino a 24 unità)	795
Perfosfato concentrato (da 25 a 37 unità)	706
Perfosfato triplo (oltre 37 unità)	618
Quote aggiuntive (L./q.le):	
Quota di granulazione	1.300
Quota resa a destino di merce imballata	3.160

TABELLA 3

Prezzo base a destino dei concimi composti

Quote unitarie (L./unità):	
Azoto ammoniacale, nitrico, ureico (N)	677
Anidride fosforica solubile (P_2O_5)	836
Ossido di potassio-cloruro (K_2O)	335
Ossido di potassio-solfato (K_2O)	760
Quote aggiuntive:	
Quota di granulazione (solo per complessi)	1.200
Quota per resa a destino di merce imballata	3.160

2) Restano confermate tutte le disposizioni del provvedimento C.I.P. n. 25/1986 non modificate dal presente provvedimento.

Roma, addì 1° ottobre 1986

Il Ministro-Presidente delegato: ZANONE

86A7595

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Pisa

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 4 dicembre 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, ed in particolare l'art. 7;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23 ed in particolare gli articoli 23 e 25;

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1984, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1985, registro n. 80, foglio n. 3, con il quale sono stati assegnati due posti di tecnico di carriera esecutiva all'istituto di anatomia e istologia patologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Ateneo di Pisa;

Vista la nota ministeriale n. 5154 del 17 dicembre 1985, con la quale viene autorizzata l'emissione del bando di concorso relativo ai suddetti due posti;

Considerato che questa Università non ha ancora esaurito la percentuale del 15% dell'organico riservato alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerato che l'art. 25 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, secondo comma, abrogando la norma di cui all'art. 8 della legge 25 ottobre 1977, n. 808 e l'art. 1, ultimo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, stabilisce che le assunzioni obbligatorie avranno luogo con le modalità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la nota n. 14859 del 14 ottobre 1983, con la quale questo Ateneo ha richiesto al competente Ministero l'emanazione di un bando per la copertura, mediante concorso nazionale, per titoli, riservato alle categorie privilegiate, di dieci posti di tecnico vacanti presso altri istituti di questo Ateneo come previsto dalla precedente normativa;

Considerato che i posti di cui trattasi dovranno essere destinati al funzionamento delle sale settorie dell'istituto di anatomia e istologia patologica;

Tenuto conto che i compiti previsti per il funzionamento delle suddette sale settorie, in cui quotidianamente si svolgono i riscontri diagnostici, risultano particolarmente delicati e importanti per le attività didattiche e di ricerca dell'istituto e che essi consistono nell'apertura e ricomposizione delle salme, nella eviscerazione degli organi, nel taglio per l'esame degli organi insieme al medico settore, nella pulizia dei tavoli e degli strumenti, nella preparazione dei pezzi anatomici per le lezioni ed il museo;

Ravvisata pertanto l'opportunità nell'interesse pubblico di emanare, per la copertura dei due posti, un concorso pubblico per titoli ed esami con modalità che consentano di selezionare gli aspiranti sulla base della loro accertata disponibilità a questo tipo di lavoro, nonché dell'attitudine e delle conoscenze specifiche sopra menzionate;

Valutato pertanto ogni opportuno elemento in ordine alle improrogabili effettive esigenze di funzionamento che rendono necessaria una urgente ed accurata selezione, non realizzabile con assunzioni senza concorso, di personale che dovrà svolgere lavoro altamente qualificato;

Accertata la vacanza di due posti di tecnico presso l'istituto di anatomia e istologia patologica della facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo,

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di tecnico nel ruolo organico della ex carriera esecutiva del personale tecnico delle Università e degli istituti di istruzione universitaria (quarta qualifica funzionale) presso l'istituto di anatomia e istologia patologica della facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

a) diploma di istruzione secondaria di primo grado o di altra scuola post elementare a corso triennale;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo, degli operai di ruolo dello Stato e per le altre categorie di personale per le quali norme vigenti prevedono tale esenzione;

c) cittadinanza italiana;

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale si riferisce il concorso;

f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso:

1) coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

3) coloro che siano stati collocati a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, l'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, dovrà pervenire a questa Università, indirizzata al rettore entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'avviso relativo al presente bando.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio protocollo di questa amministrazione, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare sotto la loro responsabilità, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686:

1) cognome e nome;

2) la data ed il luogo di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, il titolo che legittima l'elevazione di tale limite o che consente di prescindere dallo stesso;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

6) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado o di altra scuola post elementare a corso triennale;

7) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni. In caso di rapporto di impiego concluso, dichiarare le cause di risoluzione di tali rapporti o quantomeno di non essere stato destituito o dispensato, né dichiarato decaduto dall'impiego ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico degli impiegati civili dello Stato;

9) il domicilio o recapito con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale cui si desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

Alla domanda deve essere allegato un elenco, in carta semplice, dei titoli di merito presentati.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per l'autentica della firma e della qualifica dei dipendenti di ruolo civili e militari dello Stato e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto ed il timbro del capo dell'ufficio o del comandante del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Titoli di merito

I titoli che il concorrente intende presentare ai fini della valutazione di merito dovranno essere allegati alla domanda e dovranno essere prodotti in originale ovvero in copia autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15. I titoli presentati sia in originale che in copia autenticata dovranno essere in regola con le disposizioni fiscali in vigore, dovranno essere rilasciati dalle autorità o uffici competenti e contenere tutti gli elementi necessari alla loro valutazione.

Saranno valutati i soli servizi prestati presso amministrazioni statali, regioni, province, comuni o presso enti pubblici non territoriali (camere di commercio, enti assistenziali e previdenziali, ecc.).

Il servizio prestato dovrà essere documentato da un certificato da cui risultino la qualifica rivestita e la durata del servizio. Non sarà valutato il servizio militare di leva.

Non saranno valutate le idoneità conseguite a concorsi per soli titoli e le attestazioni di frequenza a corsi di specializzazione o qualificazione professionale senza un giudizio finale favorevole.

Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni a stampa o in copia di stampa autenticata ai sensi di legge, o in dattiloscritto provvisto di documento attestante l'accettazione per la stampa da parte della casa editrice. Sulle pubblicazioni dovranno essere riportati in modo chiaro le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

È fatto obbligo unire alla domanda un elenco, in carta semplice, in duplice copia, sottoscritto dal candidato, dei titoli presentati.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

I titoli che pervengano dopo il limite utile per la presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Ai titoli è riservato un punteggio pari al 25% del totale dei punti.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 6.

Programma, diario e svolgimento delle prove di esame

Le prove di esame si terranno in Pisa come da seguente programma:

Prima prova pratica:

autopsia con eviscerazione e ricomposizione della salma.

Seconda prova pratica:

preparazione dei pezzi anatomici per la didattica e il museo (apertura e taglio degli organi per la dimostrazione di strutture e lesioni).

Le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10 in ciascuna di esse.

Del luogo, della data e dell'ora di inizio delle prove di esame è dato avviso non meno di quindici giorni prima, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e comunque mediante lettera raccomandata che sarà inviata nello stesso termine ai candidati ammessi al concorso.

I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

carta d'identità, tessera ferroviaria, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto.

La mancata presentazione sarà considerata come tacita rinuncia al concorso.

Per le modalità relative all'espletamento del concorso, si osservano in quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

Graduatoria di merito - Preferenze a parità di merito

A norma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, la somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e della media dei voti riportati nelle prove pratiche costituisce per ciascun candidato la votazione complessiva in base alla quale viene formata la graduatoria di merito con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai fini del presente concorso costituisce altresì titolo di preferenza, ai sensi del quarto comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, lo stato di disoccupazione di almeno sei mesi dalla data della lettera di richiesta dei suddetti titoli preferenziali, risultante dall'iscrizione presso le apposite liste di collocamento.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del rettore pubblicato successivamente nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Immissione in servizio e documentazione di rito

Il rettore previa approvazione della relativa graduatoria di merito provvede alla nomina in prova e alla contestuale immissione in servizio dei vincitori.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti.

Il periodo di servizio reso fino alla notifica della ricusazione del visto stesso è in ogni caso retribuito.

I vincitori devono presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio, in carta legale, i seguenti documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico impiego:

1) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o all'esenzione del limite stesso);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti di cui trattasi anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) diploma di istruzione secondaria di primo grado o di altra scuola post elementare a corso triennale;

6) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero da un ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare che la stessa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato medico dovrà inoltre risultare espressamente che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sottoporre gli immessi in servizio mutilati o invalidi di guerra od assimilati a visita medica al fine di accertare che la natura ed il grado di invalidità non possano riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 482/68;

8) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo dovrà essere presentata la relativa opzione o dichiarazione di aver rassegnato volontarie dimissioni.

La dichiarazione (di cui al precedente n. 8) deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 2, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686).

Gli appartenenti al personale statale di ruolo potranno limitarsi a presentare nel termine sopra indicato una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico (art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686).

I documenti di cui ai paragrafi 1), 2), 3), 4) e 7) non dovranno essere di data anteriore di oltre tre mesi a quella dell'emanazione del provvedimento di nomina.

Art. 9.

Trattamento economico

I vincitori saranno nominati tecnici in prova nel ruolo organico della ex carriera esecutiva del personale tecnico delle università e degli istituti di istruzione universitaria con il trattamento economico iniziale previsto dalle norme vigenti per il quarto livello e presteranno servizio presso l'istituto cui appartiene il posto messo a concorso.

La nomina in ruolo verrà conseguita previo giudizio favorevole della commissione di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Qualora il giudizio sia sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il rettore dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

In tal caso agli impiegati spetta una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, gli immessi in servizio che provengano da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni, presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori che nel termine stabilito dall'amministrazione non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente bando, valgono le norme contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti di Firenze per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, addì 15 marzo 1986

Il rettore: GUERRINI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze, addì 28 luglio 1986
Registro n. 6 Istruzione, foglio n. 145

ALLEGATO *A*

Fac-simile di domanda
(da redigere su carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di PISA

Il sottoscritto.. (nome e cognome, le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito) nato a.. (provincia di ....) il .... residente in .... (provincia di..............................), via ...., chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico (ex carriera esecutiva) presso l'istituto di anatomia e istologia patologica della facoltà di medicina e chirurgia, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 231 del 4 ottobre 1986.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè ....;
ovvero ha diritto all'esenzione del limite di età perchè .... (solo per coloro che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... ovvero non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

5) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni. In caso di rapporto di impiego concluso vanno dichiarate le cause di risoluzione di tali rapporti o quantomeno di non essere stato destituito o dispensato, nè dichiarato decaduto dall'impiego ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico degli impiegati civili dello Stato;

6) il titolo di studio richiesto dal bando e precisamente........ .... rilasciato in data .... presso ....;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la posizione è la seguente (solo per i candidati di sesso maschile)................................ ....,

8) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo: .... (codice di avviamento postale n. ....; telefono n......................).

Allega elenco, in carta semplice, dei titoli di merito presentati:

Data, ...

Firma ....
(La firma deve essere autenticata)

86A7313

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università «La Sapienza» di Roma

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «LA SAPIENZA» DI ROMA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazione, della legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766 ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808 ed in particolare l'art. 2;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1983, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1983, registro n. 62, foglio n. 286, con cui sono stati assegnati due posti di tecnico esecutivo presso l'istituto di chirurgia del cuore e grossi vasi per le esigenze della cattedra di chirurgia del cuore e grossi vasi della facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo;

Vista la nota n. 5350 dell'8 ottobre 1983, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del presente bando di concorso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la delibera n. 1488 delle sezioni riunite della Corte dei conti;

Considerato che il titolare della cattedra di chirurgia del cuore e grossi vasi ha chiesto la scissione dei due posti assegnati;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di agente tecnico di ruolo in prova (area funzionale tecnico - scientifica) (quarta qualifica funzionale) presso l'istituto di chirurgia del cuore e grossi vasi per le esigenze della cattedra di chirurgia del cuore e grossi vasi della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università.

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti. La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

La condizione del limite massimo d'età non è richiesta altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti Corpi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, dovranno pervenire all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre al cognome da nubile anche quello da coniugata. Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua responsabilità e a pena esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità già indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte integrante e con tutti gli elementi in esso richiesti pena esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione è nominata e composta ai sensi dell'art. 23, terzo comma, della legge 3 giugno 1970, n. 380. Per le modalità di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1977, n. 686.

Art. 6.

Gli esami vertono in una prova scritta, che può consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica, una prova pratica ed in un colloquio in rapporto alle esigenze dell'istituto, cattedra o dipartimento cui è assegnato il posto a concorso (vedi allegato programma).

Ai titoli scientifici, accademici, professionali la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che abbiano e che intendono far valere i titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una o più categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, entro e non oltre il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto l'ultima delle prove previste dall'allegato programma d'esame.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti che provino il possesso degli eventuali titoli scientifici, accademici e professionali che il candidato intende presentare per la valutazione.

Saranno presi in considerazione solo i titoli risultanti da regolare documentazione rilasciata in carta legale dalle competenti autorità.

Art. 8.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della lettera di invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il godimento dei diritti politici attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

3) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

7) certificato medico rilasciato dalla U.S.L. o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, comunque la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7), 8), dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti. A termine dell'ultimo comma del succitato art. 11 del

decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I requisiti richiesti per ottenere l'ammissione al concorso del presente bando debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli allegati alla domanda di partecipazione al concorso, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella eventuale degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda; di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi presso i locali della cattedra di chirurgia del cuore e grossi vasi - Istituto di chirurgia cuore e grossi vasi - Policlinico Umberto I, viale del Policlinico, Roma, per sostenere le prove d'esame.

Il diario delle suddette prove è così fissato:

prima prova: ore 9 del centocinquantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Art. 11.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 24 marzo 1986

Il rettore: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 22 maggio 1986
Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 323

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME

Prova scritta:

Fisiopatologia cardiorespiratoria.

Prova pratica:

Tecniche di emogasanalisi.
Preparazione, regolazione, assemblaggio dei ventilatori.
Tecniche di fisiopatologia respiratoria.

Colloquio:

Fisiopatologia cardiorespiratoria.
Cultura generale.

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 ROMA

....l.... sottoscritt.... .... *(A)* nat.... a .... (provincia di ....) il .... (1) e residente in .... (provincia di ....) via .... chiede di essere ammess.... a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di tecnico esecutivo presso l'istituto di chirurgia del cuore e grossi vasi per le esigenze della cattedra di chirurgia del cuore e grossi vasi della facoltà di medicina e chirurgia di codesta Università di cui al concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 231 del 4 ottobre 1986.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (2);

3) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio .... (4);

5) di aver già prestato servizio militare di leva (5);

6) di rivestire attualmente la qualifica di .... presso .... (6);

7) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (7);

8) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (8);

9) di possedere inoltre i seguenti titoli .... (9);

10) di eleggere il proprio domicilio in................................ .... (città - via - c.a.p.) tel. ....

Data, ...

Firma .... (10)

(A) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubile quello da coniugate.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consenta tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Indicare il titolo di studio richiesto dal bando di concorso.

(5) Se l'aspirante non ha prestato servizio militare, indicarne i motivi.

(6) Tale dichiarazione non deve ovviamente essere trascritta, se il candidato non riveste la qualifica di dipendente universitario.

(7) Nell'ipotesi contraria l'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(8) Tale dichiarazione deve essere trascritta integralmente anche se il candidato ha o non ha mai prestato o presta tuttora servizio presso pubbliche amministrazioni.

(9) Si precisa che, ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso, occorre allegare gli eventuali titoli posseduti dal candidato.

(10) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

86A7312

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 62, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 15 luglio 1985, si svolgeranno presso i locali della seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 ottobre 1986, ore 9;
seconda prova scritta: 21 ottobre 1986, ore 9.

86A7620

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto (elevato a due) di primo dirigente e del concorso, per titoli, ad un posto di commesso.

Nel Bollettino ufficiale straordinario n. 2 al n. 7-8-9 (luglio-agosto-settembre) anno 1986 del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in data 29 settembre 1986, sono stati pubblicati i decreti ministeriali 18 luglio 1986, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1986, registro n. 2, foglio n. 31, e 9 agosto 1986, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1986, registro n. 2, foglio n. 29, con i quali sono state approvate le graduatorie di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto (elevati a due) di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con decreto ministeriale 28 maggio 1985 e del concorso, per titoli, ad un posto di commesso in prova nel ruolo della ex carriera ausiliaria del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con decreto ministeriale 28 settembre 1985 e sono stati dichiarati i vincitori dei concorsi medesimi.

86A7560

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, a due posti di agente tecnico

Nel Bollettino ufficiale straordinario n. 1 al n. 7-8-9 (luglio-agosto-settembre) anno 1986 del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in data 29 settembre 1986, è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 giugno 1986, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1986, registro n. 2, foglio n. 1, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, a due posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con decreto ministeriale 10 settembre 1985.

86A7561

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie per l'assunzione di quindici ispettori di volo con contratto a termine presso la Direzione generale dell'aviazione civile.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento n. 9, anno 1986, al Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile sono state pubblicate le graduatorie per l'assunzione di quindici ispettori di volo con contratto a termine (decreto ministeriale del 7 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 19 dicembre 1985).

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrono i termini per eventuali impugnative.

86A7562

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Diario delle prove scritte del concorso speciale, per esami a quattro posti di primo dirigente amministrativo

Le prove scritte del concorso speciale, per esami, a quattro posti di primo dirigente amministrativo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, disponibili al 31 dicembre 1984, il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 dell'8 settembre 1984, si svolgeranno in Roma, presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, viale Europa n. 190, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 ottobre 1986, alle ore 8,30 antimeridiane;
seconda prova scritta: 25 ottobre 1986, alle ore 8,30 antimeridiane.

86A7432

REGIONE SICILIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

un posto di primario di anatomia e istologia patologica;

un posto di primario di dermatologia;

un posto di primario di oncologia;

due posti di primario di psichiatria;

un posto di primario di chirurgia pediatrica;

un posto di primario di oculistica;

ventotto posti di infermiere professionale collaboratore;

due posti di operatore professionale coordinatore - ostetrica;

un posto di operatore professionale coordinatore - assistente sanitaria;

quattro posti di assistente sociale collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Trapani.

86A7526

REGIONE VENETO

Concorso riservato ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia presso l'unità sanitaria locale n. 7.

È indetto concorso riservato, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia presso l'unità sanitaria locale n. 7.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Valdagno (Vicenza).

86A7504

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 26

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 26, a:

venticinque posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (infermiere professionale);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di oculistica a tempo determinato;

un posto di assistente medico per il settore igiene pubblica a tempo pieno;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - logopedista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I testi integrali sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione n. 43 del 5 settembre 1986 e n. 41 del 22 agosto 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi presso l'U.S.L. in Bussolengo (Verona).

86A7510

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 29.

E riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario (a tempo pieno) presso l'unità sanitaria locale n. 29.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Badia Polesine (Rovigo).

86A7481

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 12

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 12, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero per u.o. anestesia e rianimazione;

due posti di assistente medico per u.o. di ematologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'u.o. personale dell'U.S.L. in Pisa.

86A7524

REGIONE PUGLIA

Concorso ad un posto di direttore sanitario presso il presidio ospedaliero «T. Masselli-Mascia» dell'unità sanitaria locale FG/2.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario (a tempo pieno) presso il presidio ospedaliero «T. Masselli-Mascia» dell'unità sanitaria locale FG/2.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il bando è stato pubblicato per intero nel Bollettino ufficiale della regione n. 113 (supplemento) dell'11 settembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in San Severo (Foggia).

86A7487

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 31

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 31, a:

un posto di operatore professionale collaboratore - infermiere/a professionale;

due posti di veterinario collaboratore - posizione funzionale: veterinario collaboratore;

un posto di operatore professionale collaboratore - ostetrica;

un posto di direttore amministrativo - gestione economico finanziaria;

tre posti di collaboratore amministrativo;

un posto di assistente medico di chirurgia generale - area funzionale di chirurgia, per il presidio ospedaliero di Lovere;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia - area funzionale di medicina, per il presidio ospedaliero di Sarnico;

un posto di assistente medico di radiologia - area funzionale di medicina, per il presidio ospedaliero di Lovere.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 39 del 24 settembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Lovere (Bergamo).

86A7505

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 56

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 56, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero per la divisione di pneumologia;

un posto di assistente medico di ortopedia e traumatologia per il dipartimento d'emergenza.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Lodi (Milano).

86A7512

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 74.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 74, a:

un posto di collaboratore amministrativo;
due posti di psicologo collaboratore;
un posto di coadiutore sanitario di radiologia;
un posto di operatore professionale collaboratore - ortottista;
un posto di operatore professionale collaboratore - fisioterapista;
un posto di assistente sociale collaboratore;
un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio medico;
un posto di commesso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Corsico (Milano).

86A7511

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 27

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 27, a:

un posto di assistente medico di radiologia - area funzionale di medicina;

un posto di assistente medico di pediatria - area funzionale di medicina;

un posto di psicologo coadiutore;

un posto di operatore tecnico - servizi generali (centralino e portineria).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Ciriè (Torino).

86A7523

Concorso ad un posto di coadiutore sanitario di igiene, epidemiologia e sanità pubblica presso l'unità sanitaria locale n. 68.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di coadiutore sanitario di igiene, epidemiologia e sanità pubblica presso l'unità sanitaria locale n. 68.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione del 1° ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Asti.

86A7507

Concorso ad un posto di primario ospedaliero di pneumologia presso l'unità sanitaria locale n. 70

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero di pneumologia presso l'unità sanitaria locale n. 70.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Alessandria.

86A7509

REGIONE MARCHE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 23

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 23, a:

un posto di dirigente sanitario responsabile del I servizio sanitario (area funzionale di prevenzione e sanità pubblica);
un posto di primario ospedaliero di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto ospedaliero di pediatria;
un posto di assistente medico di chirurgia;
un posto di assistente medico di anestesia;
un posto di analista collaboratore presso il centro elaborazione dati.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Amandola (Ascoli Piceno).

86A7501

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 23.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 23, a:

veterinario collaboratore: il numero dei posti è elevato a tre;
operatore professionale collaboratore - infermiere professionale: il numero dei posti è elevato a nove;
agente tecnico: il numero dei posti è elevato a quattro.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Amandola (Ascoli Piceno).

86A7502

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 35

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 35, a:

un posto di ingegnere coordinatore addetto alla sicurezza;
due posti di ingegnere addetto alla sicurezza.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Ravenna.

86A7506

REGIONE MOLISE

Concorso riservato a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5

È indetto concorso riservato, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 5, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia vascolare;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale;
due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di pediatria (o disciplina equipollente - patologia neonatale);
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di oculistica;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di urologia;
due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di nefrologia - dialisi;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale addetto al servizio di pronto soccorso;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale addetto al servizio di pronto soccorso;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di laboratorio analisi;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anatomia ed istologia patologica;
tre posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia diagnostica;
due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di cardiologia.

Il concorso è riservato agli assistenti della medesima disciplina, in servizio di ruolo presso ciascuna divisione, sezione o servizio cui si riferiscono i posti stessi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 18 del 1° ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Campobasso.

86A7563

Concorso a sei posti di agente tecnico (autista) presso l'unità sanitaria locale n. 5

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a sei posti di agente tecnico (autista), presso l'unità sanitaria locale n. 5.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 18 del 1° ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Campobasso.

86A7564

ISTITUTO OSPEDALIERO PROVINCIALE PER LA MATERNITÀ DI MILANO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anatomia e istologia patologica;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale;
un posto di assistente medico di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

86A7480

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo al decreto-legge 30 settembre 1986, n. 605, recante modifiche ed integrazioni alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 229 del 2 ottobre 1986).

L'alinea del comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1986, n. 605, è sostituito dal seguente:

«3. Il quinto comma dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:».

86A7635

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa,

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 62/69
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 90.000
- semestrale . . . . L. 50.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 180.000
- semestrale . . . . L. 100.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 20.000
- semestrale . . . . L. 12.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 75.000
- semestrale . . . . L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 20.000
- semestrale . . . . L. 12.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . L. 285.000
- semestrale . . . . L. 160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . L. 600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . L. 45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . L. 25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . L. 2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . L. 82.000
Abbonamento semestrale . . . . L. 45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100860300) **L. 600**